

Lo statuto

Art. 1

E' costituita in Fiesole l'Associazione non riconosciuta G.E.F. (Gruppo Escursionisti di Fiesole), con sede in Fiesole.

Art. 2

Il G.E.F. non ha scopo di lucro ed e' assolutamente apolitico e aconfessionale.

Art. 3

Il G.E.F. si ripropone per scopo, che costituisce altresì l'oggetto sociale la promozione dell'interesse per l'ambiente naturale inteso, nel senso dell'apprezzamento, della tutela e del miglioramento sia del paesaggio che del patrimonio della fauna e della flora, promozione da realizzarsi mediante ma non esclusivamente, essendo l'elenco che segue esemplificativo:

- a) l'organizzazione di gite ed escursioni, principalmente nell'ambito del territorio fiesolano, ma non limitate a questo;
- b) la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, proiezioni di ogni tipo, corsi formativi e/o informativi su tutto ciò che abbia attinenza, diretta o anche indiretta, alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente naturale;
- c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, eventualmente in accordo con altri gruppi, enti ovvero pubbliche amministrazioni o loro emanazioni, da realizzarsi anche mediante opere di sorveglianza del territorio, ovvero di tracciamento di sentieri od itinerari, con relativa segnaletica, il tutto principalmente nel territorio fiesolano, ma non ad esso limitato;
- d) attività ricreative connesse anche indirettamente con lo scopo visto sopra.

Art. 4

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, il G.E.F. potrà acquistare beni mobili, di qualsivoglia tipo o natura e immobili, ovvero prenderli in affitto, locazione, noleggio o leasing da terzi, ovvero venderli, locarli, affittarli o noleggiarli unicamente ai soci.

Art. 5

Sono organi del G.E.F.

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea degli associati.

Art. 6

Il Presidente ha la piena ed esclusiva rappresentanza sostanziale e processuale del G.E.F., con i relativi poteri di firma.

Le sue funzioni sono automaticamente delegate al Vice-Presidente, in caso di suo impedimento o assenza, anche temporanei.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo e' composto di dodici membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede sociale, salva la diversa indicazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno

Il Consiglio puo' essere convocato, direttamente da almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delle delibere del Consiglio viene redatto sommario verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere che, volta volta, il Presidente chiamerà a fungere da segretario.

Art. 8

L'assemblea degli associati e' convocata almeno una volta all'anno, nella sede sociale o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del G.E.F., il quale chiamerà a fungere da segretario uno degli associati.

Delle delibere dell'assemblea viene redatto sommario verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'assemblea puo' essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno il venti per cento degli associati, i quali dovranno specificare l'ordine del giorno.

Art. 9

L'assemblea elegge ogni due anni gli organi sociali.

Art. 10

Le delibere dell'assemblea avvengono in prima ed unica convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e sono adottate con voto palese, salvo che lo scrutinio segreto sia richiesto da almeno il venti per cento degli associati.

Art. 11

La gestione patrimoniale viene affidata ad un Tesoriere, che sarà nominato dal Consiglio Direttivo insieme, al Vice-Presidente.

Art. 12

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere avranno la firma disgiunta per le operazioni bancarie tutte, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 13

Chiunque, cittadino o straniero, ancorché non residente in Fiesole, può divenire associato del G.E.F. , il cui numero degli associati rimane dunque variabile.

Per l'ammissione ad associato è necessaria la firma di presentazione di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, i quali ne garantiscano la specchiatezza morale, l'interesse per gli scopi del G.E.F. , nonché l'assenza di qualsiasi intento politico, partitico o confessionale.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal richiedente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, con decisione succintamente motivata, potrà rifiutare domande di iscrizione ovvero espellere qualsiasi associato che, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, si sia reso responsabile di comportamenti contrari agli scopi e alle finalità del G.E.F.